



ENERGIA LIBERA

Sen. Claudio Fazzone

Presidente della VIII Commissione Ambiente, transizione ecologica,
energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
Senato della Repubblica

commissione8@senato.it
claudio.fazzone@senato.it

Bologna, 17 settembre 2024, prot. n. 103

Oggetto: Energia Libera – Memoria nell’ambito del ciclo di audizioni sullo schema di decreto legislativo recante *Disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili* (A.G. 187)

Onorevole Presidente,

Energia Libera rappresenta importanti imprese attive nel mercato della produzione e vendita di energia elettrica e gas, che hanno nei loro piani di sviluppo significativi programmi di investimento in innovazione e sviluppo, anche nel settore delle fonti rinnovabili.

Lo scopo di Energia Libera è lo sviluppo del mercato e della concorrenza nell’intero settore energetico, da realizzare principalmente attraverso l’approfondimento di temi di scenario e la condivisione di analisi tecnico-economiche sia al proprio interno che con l’intera comunità dell’energia.

L’Associazione contribuisce attivamente al dibattito istituzionale del settore attraverso la partecipazione a consultazioni pubbliche e l’elaborazione di studi e ricerche, avvalendosi anche di riconosciute Società di consulenza.

La ringrazio pertanto per la disponibilità dimostrata nei confronti di Energia Libera, consentendoci di suggerire al Parlamento, attraverso la partecipazione all’audizione e il deposito della presente memoria, di proporre al Governo alcune integrazioni allo schema di decreto legislativo in oggetto (**Schema**), nell’ambito della procedura per l’espressione del parere di competenza. Tali proposte sono di seguito riportate **in ordine di priorità** per l’Associazione.

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731
alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it
www.energialibera.eu

Associati





ENERGIA LIBERA

Proposta di inserimento di clausola di salvaguardia

Al fine di garantire l'irretroattività della disciplina, che minaccerebbe lo sviluppo degli impianti in corso di autorizzazione, si ritiene opportuno che per le procedure in corso il proponente abbia la possibilità di applicare la disciplina prevista dallo Schema oppure quella previgente.

Di conseguenza, suggeriamo di proporre al Governo di inserire all'articolo 14, dopo il comma 1, il seguente comma: "2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'Allegato D continuano ad applicarsi, su istanza del soggetto proponente, esclusivamente alle procedure in corso. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative, o autorizzatorie o di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto o siano trascorsi i termini di legge per l'avvio del procedimento, previsti dalla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, senza che vi sia stata una richiesta di integrazione o una comunicazione di improcedibilità da parte dell'Amministrazione competente."

Proposta in materia di modifiche non sostanziali di impianti esistenti, autorizzati o abilitati attraverso la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA)

La proposta riguarda l'Allegato A (Interventi in attività libera), Sezione II (Interventi su impianti esistenti) dello Schema, prevedendo anche per l'eolico l'inclusione nello stesso Schema della misura di semplificazione, rappresentata dal vigente regime amministrativo della Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (**DILA**) di cui all'articolo 6-bis, lettera a), del d.lgs. n. 28 del 2011.

La DILA è, infatti, tuttora ampiamente utilizzata ed è certamente valida la *ratio* con cui era stata introdotta attraverso il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76: semplificare e accelerare l'*iter* per gli interventi di modifica su impianti che, in quanto già in esercizio, abilitati o autorizzati, sono già stati sottoposti alle valutazioni ambientali e alle autorizzazioni che garantiscono un loro congruo inserimento sul territorio, sotto tutti i profili (paesaggistico, ambientale, della tutela dei beni culturali, etc.). La DILA è quindi prevista per un numero limitato di casistiche riferite a interventi "a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica".

Inoltre, l'introduzione della norma trova ulteriore giustificazione in considerazione delle tempistiche dei processi autorizzativi. Infatti, in taluni casi, l'esito positivo della valutazione e la conseguente autorizzazione vengono rilasciate a distanza di anni dalla presentazione dell'istanza, comportando l'obsolescenza della tecnologia inizialmente prevista da progetto, una conseguente non competitività sul mercato dell'impianto, e in taluni casi il ritiro dal mercato delle componentistiche previste *ab origine*.

È dunque di tutta evidenza che la fattispecie della DILA sia utile a valorizzare la piena potenzialità della resa produttiva degli impianti grazie a componenti tecnologiche aggiornate allo stato dell'arte e perciò più efficienti, a parità di superficie impiegata.

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

www.energialibera.eu

Associati



ENERGIÀ LIBERA

In particolare, la vigente normativa in materia di DILA prevede che gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non siano sottoposti né a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. La presente proposta di modifica interviene quindi attraverso una modifica del punto 1 della Sezione II, riprendendo e integrando la fattispecie già contemplata dalla DILA.

In particolare, suggeriamo di proporre al Governo che al punto 1, lettera b), della Sezione II (Interventi su impianti esistenti) dell'allegato A (Interventi in attività libera), sia premessa la seguente lettera: *“ob) modifiche di impianti eolici esistenti e di progetti di impianti eolici abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, consistono nella sostituzione della tipologia di aerogeneratore comportando una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e modifiche che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori”*.

Proposta sui criteri di cumulo con altri progetti

Per dare piena attuazione alla disposizione per cui i progetti rientranti in attività libera e in PAS non sono sottoposti a screening VIA, sarebbe utile chiarire che per tale tipologia di progetti non dovranno essere applicati i criteri di cumulo con altri progetti, di cui al DM n. 52 del 30 marzo 2015, che prevedono abbassamenti delle soglie per lo screening VIA - aspetto che impatterebbe su molti progetti FER di taglia media.

Di conseguenza, suggeriamo di proporre al Governo di aggiungere, all'articolo 12, alla fine del comma 1, le seguenti parole: *“, nemmeno nei casi in cui risulterebbero applicabili i criteri di cumulo di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, n. 52.”*

Proposta volta a garantire la facoltà del proponente di optare per il procedimento di autorizzazione unica

Al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti FER, in continuità con quanto attualmente previsto dalle norme vigenti e ribadito dalla giurisprudenza, è opportuno assicurare al proponente la possibilità di sottoporre il proprio progetto al procedimento autorizzativo più gravoso ma di maggior tutela (autorizzazione unica). Infatti, l'attività libera e la PAS presentano spesso dei limiti (come, ad esempio, l'impossibilità di apporre il vincolo preordinato di esproprio nonché di costituire variante urbanistica) che ne possono inibire il ricorso. In assenza di tale misura, le autorità competenti potrebbero rigettare le istanze di autorizzazione unica indicando, per difetto di competenza, l'applicabilità dell'edilizia libera/PAS, procedure che tuttavia non consentirebbero, in taluni casi, la realizzabilità del progetto.

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731
alessandro.bianco@energioliberal.eu | energioliberal@messaggipec.it
www.energioliberal.eu

Associati



ENERGIA LIBERA

Di conseguenza, suggeriamo di proporre al Governo di inserire all'articolo 6, dopo il comma 2, dello Schema, il seguente comma: "3. Resta in ogni caso ferma la facoltà del soggetto proponente di optare per il procedimento di autorizzazione unica in alternativa ai regimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1."

Proposta volta a chiarire il tema della disponibilità legittima delle superfici

Al fine di rendere non interpretabile la caratteristica di interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti come quanto statuito al comma 2, dell'articolo 2, principi generali, si ritiene necessario circostanziare quanto previsto al comma 2, punto b), dell'articolo 4.

A tal fine, suggeriamo di proporre al Governo la seguente modifica: b) «soggetto proponente»: *il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi che, a qualsiasi titolo, dispone legittimamente della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, ove per disponibilità legittima della superficie si intende anche l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio*

Proposta volta a chiarire la tipologia di progetto citato all'art. 9, comma 11

Il comma 11 dell'art.9 prevede la decadenza dell'Autorizzazione Unica nel caso di mancato avvio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo. Poiché per le autorizzazioni è previsto sia redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica, non si comprende il motivo di riferirsi al progetto esecutivo.

Di conseguenza, suggeriamo di proporre al Governo di modificare l'ultimo periodo dell'art.9, comma 11, come segue: 11. (omissis) *L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto posto alla base dell'istanza autorizzativa.*

Restando a disposizione Sua e della Commissione da Lei presieduta per ogni eventuale chiarimento, Le porgo i miei migliori saluti.

Alessandro Bianco - Segretario generale

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

www.energialibera.eu

Associati
